

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2748 del 31/05/2018
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società CORRADI Srl per lo stabilimento sito in Comune di Castel Maggiore, via Serenari n° 20/21/22/23
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2863 del 31/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno trentuno MAGGIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società CORRADI Srl per lo stabilimento sito in Comune di Castel Maggiore, via Serenari n° 20/21/22/23

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società CORRADI Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Castel Maggiore, via Serenari n° 20/21/22/23 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

5. Obbliga la società CORRADI Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società CORRADI Srl, c.f e p iva 03464321201, avente sede legale in comune di Bologna, via Brini n°39 e stabilimento in Comune di Castel Maggiore, via Serenari n° 20/21/22/23, ha presentato in data 10/10/2017⁸ al Suap dell'Unione Reno Galliera una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili.

Tale domanda contiene la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e dello scarico di acque reflue in pubblica fognatura; è inoltre allegata la valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel giugno 2017.

In data 23/11/2017 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni di HERA Spa⁹, ente gestore del Servizio Idrico Integrato, e successivamente in data 25/01/2018 è pervenuto il nulla osta espresso dal SUAP dell'unione Reno Galliera¹⁰ al rilascio dell'AUA contenete l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura e la valutazione di impatto acustico.

In data 28/03/2018 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE ¹¹ in merito alle emissioni in atmosfera.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 606,00 (importo corrispondente alla emissioni in atmosfera cod tariffa 12.03.04.02).

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGB0/2017/23769 del 13/10/2017 **pratica SINADOC n°29740 del 2017**

⁹ Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PGB0/2017/27246 del 23/11/2017

¹⁰ Parere del SUAP dell'Unione Reno Galliera agli atti di ARPAE con PGB0/2018/1930 del 25/01/2018

¹¹ Parere agli atti di ARPAE con PGB0/2018/7535 del 28/03/2018

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento secondo le prescrizioni contenute nel parere del SUAP dell'Unione Reno Galliera riportato in allegato B al presente atto
- Parere favorevole espresso dal SUAP dell'Unione Reno Galliera alla valutazione previsionale di impatto acustico senza fissare prescrizioni come da parere riportato in allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni ¹²

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹² Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”, successiva Delibera del DG di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE e della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

CORRADI Srl - Comune di Castel Maggiore - via Serenari n° 20/21/22/23

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili svolta dalla società CORRADI Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Castel Maggiore, via Serenari n° 20/21/22/23, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società CORRADI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E02a - E02b

PROVENIENZA: TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEI METALLI

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido solforico (espresso come H ₂ SO ₄)	5 mg/Nm ³
Acido fluoridrico (espresso come HF)	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E02c

PROVENIENZA: BRUCIATORE 150 KW - TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEI METALLI

Portata massima	convezione naturale
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³

(*) Valore limite di emissione che si intende rispettato in quanto è utilizzato gas metano

Valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Fermo restando l'obbligo di rispetto di tutti i limiti massimi di concentrazione prescritti, non è fissata periodicITÀ di analisi da effettuarsi a cura della Direzione aziendale.

EMISSIONE E03

PROVENIENZA: ASCIUGATURA PROFILI - BRUCIATORE 500 KW

Portata massima	convezione naturale
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³

(*) Valore limite di emissione che si intende rispettato in quanto è utilizzato gas metano

Valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Fermo restando l'obbligo di rispetto di tutti i limiti massimi di concentrazione prescritti, è fissata periodicITÀ di analisi da effettuarsi a cura della Direzione aziendale unicamente per l'inquinante Composti organici volatili (espressi come C-org totale).

EMISSIONE E04

PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA

Portata massima	17000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
-----------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI E05a - E05b

PROVENIENZA: FORNO ASCIUGATURA PROFILI VERNICIATI - BRUCIATORE 300 KW

Portata massima	convezione naturale
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35	mg/Nm ³

(*) Valore limite di emissione che si intende rispettato in quanto è utilizzato gas metano

Valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Fermo restando l'obbligo di rispetto di tutti i limiti massimi di concentrazione prescritti, è fissata periodicità di analisi da effettuarsi a cura della Direzione aziendale unicamente per l'inquinante Composti organici volatili (espressi come C-org totale).

EMISSIONE E06

PROVENIENZA: LAVORAZIONI PVC

Portata massima	1500	Nm ³ /h
Altezza minima	11	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E07

PROVENIENZA: LAVORAZIONE LEGNO

Portata massima	5000	Nm ³ /h
Altezza minima	11	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm ³
Formaldeide	2	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONI E101 – E102 - E103

PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI CIVILI 942 KW

EMISSIONE E104

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE 443 KW

Portata massima	convezione naturale
Altezza minima	11 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35	mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

(*) Valore limite di emissione che si intende rispettato in quanto è utilizzato gas metano

Valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Fermo restando l'obbligo di rispetto di tutti i limiti massimi di concentrazione prescritti, non è fissata periodicità di analisi da effettuarsi a cura della Direzione aziendale.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolato;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- UNI 10787:1999; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapori espressi come HF;
- NIOSH 7903; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione degli acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico);
- Metodo EPA-TO11 A; NIOSH 2016 per la determinazione delle aldeidi;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto

descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione e comunque non oltre il 31/05/2019 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società CORRADI Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E02a, E02b, E3 (per il solo inquinante COV), E04, E05a (per il solo inquinante COV), E05b (per il solo inquinante COV), E6, E7. Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti massimi di concentrazione ammessa di sostanze inquinanti prescritti, per i punti di emissione E02c, E101, E102, E103, E104 non è fissata periodicità di analisi.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta CORRADI Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

CORRADI Srl - Comune di Castel Maggiore - via Serenari n° 20/21/22/23

ALLEGATO B

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV
della sezione II della Parte Terza del DLgs 3 aprile 2006, n.152**

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Castel Maggiore, via Serenari n° 20/21/22/23 e recapitanti nella pubblica fognatura.

Prescrizioni

Sono stabilite le prescrizioni riportate nel parere Prot n° 2689 del SUAP dell'Unione Reno Galliera che si allega nelle pagine seguenti quale parte integrante e sostanziale del presente allegato B

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Pratica 30239/50969/2017 SN

Prot. n. 2689

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta Corradi Srl con sede in Bologna (BO) Via Brini n. 39 - P.I. 03464321201

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 10/10/2017 al prot. n. 50969, dal Sig. Segers Raf Leo M. – Cod. Fisc. SGRRLM74A21Z103L in qualità di legale rappresentante della ditta **CORRADI S.R.L.** - P.I. 03464321201 con sede legale a Bologna (BO) in Via Giuseppe Brini n. 39 inerente lo stabilimento sito nel Comune di Castel Maggiore, in Via Serenari, 20-21-22-23;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione allo in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, industriali e meteoriche di dilavamento;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico.

Preso atto che:

- l'azienda "Corradi Srl" progetta e realizza soluzioni per arredamento outdoor, quali coperture solari, vele ombreggianti in alluminio e legno su misura, per la fabbricazione di tende da sole, tende alla veneziana e simili, con presenza di n°94 addetti;
- il ciclo produttivo si divide in tre macro famiglie: ciclo di lavoro dei profili in alluminio; ciclo di lavoro delle chiusure in PVC; ciclo di lavoro del legno;
- il ciclo di lavoro dei profili in alluminio comprende: ingresso e accettazione della materia prima e degli ausiliari; taglio e lavorazioni meccaniche di finitura; lavaggio, trattamento superficiale e verniciatura dei profili in alluminio; assemblaggio, imballaggio e stoccaggio;
- il ciclo di lavoro dei teli in PVC comprende: ingresso e accettazione materia prima; taglio, saldatura, assemblaggio e imballaggio;
- il ciclo di lavoro dei profili in legno comprende: ingresso e accettazione dei materiali; taglio e lavorazioni di finitura; spazzolatura; assemblaggio e imballaggio dei profili;
- l'impianto di lavaggio e verniciatura comprende n° 7 vasche di trattamento: decapaggio acido; decapaggio acido a spruzzo; risciacquo; lavaggio demineralizzato; passivazione; anello di nebbia di acqua demineralizzata;

- le acque di lavaggio utilizzate nelle vasche di trattamento vengono convogliate nell'impianto di trattamento comprendente: un serbatoio di accumulo delle acque reflue; un'unità di neutralizzazione del pH; un evaporatore a vuoto per circa 10.000 lt/giorno; un'unità di produzione di acqua demineralizzata; un serbatoio di accumulo dell'acqua demineralizzata;
- l'acqua demineralizzata prodotta dall'impianto di cui sopra può essere riciclata al 95%;
- le acque che non potranno essere riutilizzate e quindi di scarto, 5%, verranno fatte confluire in un serbatoio di accumulo e periodicamente smaltite per mezzo di ditta autorizzata;
- l'attività svolta nell'insediamento di Via Serenari, 20-21-22-23, origina scarichi di acque reflue domestiche e acque meteoriche (coperti e dilavamento piazzali) immesse in pubblica fognatura nel punto di scarico "S1"; acque reflue industriali (acque di condensa, acque di contro-lavaggio impianto di addolcimento, acque da raccolta pilette locali tecnici), acque reflue domestiche e acque meteoriche (coperti e dilavamento piazzali) immesse in pubblica fognatura nel punto di scarico "S2";
- le acque meteoriche di dilavamento, indicate in planimetria come acque oleose, vengono trattate in impianti di disoleazione;

Acquisiti i pareri di:

- a) Comune di Castel Maggiore:** "favorevole" espresso ai soli fini urbanistici ed edilizi con nota prot n.26799 del 10/11/2017;
- b) Hera S.P.A.:** "favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni e indicazioni:
 - *vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue di natura industriale e le acque meteoriche di dilavamento ("acque di scarico");*
 - *le acque reflue industriali e le acque meteoriche di dilavamento dovranno subire idoneo trattamento depurativo, e dovranno rispettare, nei punti di scarico indicati S1 ed S2, prima della miscelazione con acque reflue di diversa origine, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;*
 - *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;*
 - *i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico, a valle del sistema di trattamento depurativo e terminale, dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;*

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;
- le acque reflue scaricate in fognatura dovranno essere opportunamente quantificate;
- documentazione fotografica e ubicazione della valvola di intercettazione e del sistema di misurazione delle acque scaricate, dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo, 15 - 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico." espresso con nota prot. n. 113320 del 23/11/2017.

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Vista la valutazione previsionale d'impatto acustico redatta in data 5 giugno 2017 dall'Ing. Emanuele Siciliano iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pavia al n. 2409, Tecnico Competente in Acustica Ambientale riconosciuto con Decreto del Presidente della Giunta Regione Lombardia n. 8355 del 27/09/2012;

Visti:

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale – Prot. N°14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale per:

1. *Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento* vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate e alle seguenti indicazioni e precisazioni
 - la presente autorizzazione è valida solo per le acque, lo scarico e il recapito indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, **al punto di immissione terminale in fognatura**, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione;
2. *nulla osta in materia di impatto acustico.*

San Giorgio di Piano, 22/01/2018

Il Responsabile SUAP
Antonio Peritore

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

Autorizzazione Unica Ambientale

CORRADI Srl - Comune di Castel Maggiore - via Serenari n° 20/21/22/23

ALLEGATO C

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole al documento di “Valutazione previsionale di impatto acustico” redatta dal tecnico competente in acustica ambientale nel giugno 2017, espresso dal SUAP dell’Unione Reno galliera Prot. 2689 riportato in allegato B al presente atto.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.